

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett II
III - APb0
il 21.07.2016
Il Responsabile del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Mammì)



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

19 LUG. 2016

ARRI

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE II

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data <u>21.07.2016</u>	<u>N. 1256</u>
N.95 Settore II	
Data 18/07/2016	

OGGETTO: Liquidazione sanzione ai sensi dell'art.9
del D.P.R. 26/10/1972, n. 641 e successive modificazioni,
per il ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni
governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative
all'anno 2014.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	CAP.	MISS.	PROGR.	TIT.	MACROAGGR.	3° LIV.	4° LIV.	5° LIV.
2016	1379.2	1	11	1	3	2	5	1

Sup. 883/16

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di Luglio, nell'ufficio del Dirigente del Settore, il Segretario Generale Dott. Vito Vittorio Scalagna, su proposta del Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informatici, ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATO l'art. 47 (compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione;

VISTO che l' Agenzia delle Entrate di Ragusa ha effettuato i controlli sul versamento delle tasse di concessione governativa per l'utilizzo dei telefoni cellulari relativa all'anno 2014, per contratti multiutenza, riferimento n.8880/10503193 Gestore TIM.

VISTO l'atto di pagamento trasmesso dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa con nota prot.14000077 de 01/06/2016 nel quale viene specificato il dettaglio delle tasse evase, della sanzione e degli interessi di mora da versare;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

DETERMINA

- Impegnare la somma di € 2.594,95 di cui € 2.521,30 per sanzioni, € 68,47 per interessi, ed € 5,18 per spese di notifica, occorrente per il pagamento della sanzione per il ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa, relativa all'anno 2014
- Impegnare la somma di cui sopra al Cap.1379.2- Bil.2016- Miss.1- Prog.11- Tit.1- Macroagg.3 - 3° Liv. 2 - 4° Liv. 5 - 5° Liv. 1, Imp. 8831/6 ;
- Liquidare all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 2.594,95 tramite modello F23 allegato al presente atto.
- dare atto che trattasi di spesa indifferibile, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'art.163 commi 2 e 50 del D.Lvo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

Dott. Yuri Lettice




IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Vito Vittorio Scologna



Parte integrante: nota prot.14000077/2016 - Agenzia delle Entrate

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Sindaco, Segretario Generale, Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Vito Vittorio Scalogni



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 bis e 153 co.5 del D.Lgs n. 267\2000 e, per quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione del copertura finanziaria.

Ragusa

20/7/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmessa copia al Segretario Generale.

Ragusa

21 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal **21 LUG. 2016** al **28 LUG. 2016**

Ragusa 29 lug. 2016

IL MESSO COMUNALE

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA
(CODICE UFFICIO TYK)

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1256 del 21.07.2016

teu II (cep)
Comune di Ragusa
N. PROT. 0062037
Class. - 4.16
del 01/06/2016 tipo E



Atto di accertamento n. 14000077

Intestato a: COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale: 00180270886
CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG)

ATTO DI ACCERTAMENTO

Spettabile COMUNE DI RAGUSA

Le comunichiamo che abbiamo effettuato i controlli sul versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2014, per CONTRATTO MULTIUTENZA, RIFERIMENTO N. 8880/10503193 Gestore TIM rilevando le seguenti violazioni:

Fattura n.	Del	Importo	Scadenza fiscale	Tipo infrazione	Data pagamento
7X00190170 <i>Mh876/14</i>	14/02/14	3.253,32	30/04/14	TARDIVO VERSAMENTO	05/08/14
7X01281356 <i>Mh833/14</i>	14/04/14	3.653,53	30/06/14	TARDIVO VERSAMENTO	06/08/14
7X02313386 <i>Mh693/14</i>	03/06/14	3.162,95	31/08/14	TARDIVO VERSAMENTO	07/10/14
7X06213906 <i>Mh2583/14</i>	13/12/13	3.485,70	28/02/14	TARDIVO VERSAMENTO	11/04/14

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
01 GIU. 2016
ARRIVO

Per regolarizzare la Sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dalla Tariffa art. 21 DPR n. 641/1972), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997), pari al 30% di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI, RISULTA IL SEGUENTE:

Tassa evasa	0,00
Sanzioni	2.521,30
Interessi	68,47
Spese di notifica	5,18
TOTALE	2.594,95

Questo atto si compone di n. 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è:

NOTO GIOVANNA

Il Direttore PROVINCIALE*

BUSCEMA ANGELO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dall'1 al 31 agosto di ogni anno. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore fra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992;
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.



DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA

CCCG IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO SULL'A.R.

NUMERO ATTO: 14000077

0035
RF160ADA3940010001 01 RHO2
32176137
DCOCC0120 76 7 8

R



61562071043-1

DATI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO:
COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA 72
97100 RAGUSA

RG